



Regolamento n.1224/09 – Controllo Pesca

ATTO ESECUTIVO MIPAAF – SIN

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI
HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIE PER L'EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO RELATIVI A: "NOTE DI
VENDITA", "DICHIARAZIONI DI ASSUNZIONE IN CARICO", "DATI DI
TRASPORTO"**



Agenda:

- Il regolamento (CE) N. 1224/09
- Le difficoltà di gestione dei dati
- Gli obiettivi
- Le Fasi del progetto



Il regolamento (CE) N.1224/09

Gli articoli nel perimetro del nuovo software

Articolo 59 - Prima vendita dei prodotti di pesca

Articolo 60 - Pesatura dei prodotti di pesca

Articolo 62 - Compilazione e presentazione delle note di vendita

Articolo 63 - Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita

Articolo 64 - Contenuto delle note di vendita

Articolo 66 - Dichiarazioni di Assunzioni in carico

Articolo 67 - Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico


Articolo 68 - Compilazione e e presentazione del documento di trasporto



Integrazione sbarco del pescato

Workflow Integrazione sbarco del pescato

- Le fasi concettualmente sono cronologicamente esposte secondo il diagramma esposto.
- Il workflow può variare secondo la posizione geografica dei primi acquirenti (potrebbe essere senza trasporto) o se non viene effettuata assunzione in carico





Integrazione sbarco del pescato



Luogo di sbarco

Trasporto



Assunzione in carico



Nota di vendita





Integrazione sbarco del pescato

Articolo 60 e 61 pesatura dei prodotti



Luogo di
sbarco



Dichiarazione di sbarco

Doc .trasporto

Assunzione in carico

Nota di vendita



Il regolamento (CE) N.1224/09

Articolo 68 (Compilazione e presentazione del documento di trasporto))

Il Vettore deve essere provvisto di documento di trasporto (DDT) se il trasporto supera i 20 Km dal luogo di sbarco

- Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.(L'Italia ha concesso tale esenzione)
- Il vettore è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni.



Il regolamento (CE) N.1224/09

I dati presenti
Su DDT.



Documento di trasporto
N. 22/DT/2015

DATI INSERITI IL 26/01/2015

STAMPATA IL 26/01/2015

Operatore:	
Id fiscale:	VRSNNN63L22G568C
Denominazione:	AVERSA ANTONINO
Dati inseriti da:	Privato
Peschereccio	
Paese di bandiera:	Italy
Numero UE:	122
Targa:	00OR00097
Nome:	MAMMA SERAPINA
Comandante del Natante/operatore:	MINERVINI GIUSEPPE
Dati prodotto	
Data di carico:	14/01/2015
Luogo di carico:	AMALPI
Dati trasporto	
Targa:	2345OK
Destinatario (nome):	BIANCHI
Destinatario (indirizzo):	Via Dell'Imbrecciato 136
Luogo di destinazione della/e partita/e:	ROMA

Specie			
Nome (codice FAO)	Zona geografica (codice FAO)	Peso in KG	Presentazione
AAG-Anguilla bengalensis	FAO 27-Atlantico nord-orientale	200,00	Chala



Il regolamento (CE) N.1224/09

Articolo 66 (Dichiarazioni Assunzioni in carico)

3) La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
- b) porto e data di sbarco;
- c) nome dell'operatore o del comandante della nave;
- d) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- e) quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui; (IL NUMERO DI INDIVIDUI AL MOMENTO è SOLO PER IL TONNO ROSSO)
- f) nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;
- g) se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all'articolo 68.



Il regolamento (CE) N.1224/09

Articolo 59 (Note di vendita)

Prima vendita dei prodotti della pesca

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali (Mail di registrazione)



Integrazione sbarco del pescato

Primo acquirente Note di Vendita

Come primo acquirente si intende chi
effettua il primo acquisto

Centri d'asta



Mercati ittici



Cooperative



Ristorazione



Pescherie




Mercato



Integrazione sbarco del pescato

Articolo 62 e 63 Compilazione presentazione e trx Note di vendita



Entro 24 ore se fatt.
➤ 200.000€

Entro 48 ore se fatt
< 200.000 € solo se
consegnato a CP.

Se >200.000 ma
inserito dal primo
acquirente
sempre 24 ore





Il regolamento (CE) N.1224/09

Articolo 64 Contenuto delle note di vendita

Anagrafica Pescherecci

- ✓ *Numero identificazione peschereccio*
- ✓ *Porto e data di sbarco*
- ✓ *Nome dell'operatore o del comandante*

Dati vendita

- ✓ *Luogo e data di vendita*
- ✓ *Se possibile numero riferimento fattura*
- ✓ *Se nel caso n. assunzione in carico*
- ✓ *Nome dell'acquirente (precompilato secondo i dati di accesso al sistema)*
- ✓ *Prezzo*

Caratteristiche del pescato

- ✓ *Codice FAO*
- ✓ *Quantitativi specie*
- ✓ *Taglia, peso*
- ✓ *Destinazione sul mercato*